Il Sole 24 ORE

L'ORGANIGRAMMA

Data protection officer e Odv, cumulo cariche non automatico

La condizione è il possesso dei requisiti specifici per le due funzioni

L'entrata in vigore del Gdpr ha sollevato alcuni interrogativi sui rapporti tra la nuova disciplina in materia di privacy e data protection e l'organismo di vigilanza a cui il Dlgs 231/01 affida il compito di vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

Una prima riflessione concerne le possibili interrelazioni tra l'Odv e la figura del responsabile della protezione dei dati (o, secondo l'espressione anglosassone, data protection officer–Dpo) introdotta dall'articolo 37 del Gdpr.

Il Dpo costituisce la massima declinazione pratica del principio di accountability, cui la nuova normativa è informata. Esso è, infatti, il soggetto preposto dal titolare o dal responsabile del trattamento a sovrintendere il modello di gestione privacy, a favorire l'osservanza delle disposizioni del Gdpr e a fungere da interfaccia fra i vari attori coinvolti.

Ferma restando la facoltà generalmente riconosciuta (e caldeggiata) di provvedere alla designazione del Dpo, secondo l'articolo 37 del Gdpr la nomina è obbligatoria solo in tre casi specifici: se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico; se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali (cioè quelli di cui all'articolo 9 del Gdpr) o di dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 Gdpr).

Per garantire l'autonomia del Dpo, è previsto che questi non possa ricevere istruzioni dal titolare o dal responsabile del trattamento, né che possa essere rimosso dal suo incarico a causa dell'assolvimento delle sue mansioni.

Compiti del Dpo sono: la consulenza sulla normativa vigente; se richiesto, il rilascio di pareri in merito alla valutazione d'impatto preventivo sulla protezione dei dati nel caso di trattamenti complessi; infine, la cooperazione con l'Autorità di controllo, della quale è il punto di riferimento. Accanto a queste funzioni, assume rilievo la sorveglianza sul rispetto della normativa e sulle politiche adottate dal titolare in materia di privacy e data protection, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che svolge i trattamenti e alle connesse attività di controllo.

Per il suo ruolo di vigilanza e controllo sull'operato di soggetti che agiscono nell'ambito dell'organizzazione del titolare, il Dpo evoca la figura dell'Odv delineata nel Dlgs 231/01. I due soggetti assolvono naturalmente scopi differenti, ma la similitudine dei compiti porta a interrogarsi sulla loro sovrapponibilità. La questione assume rilievo specie con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, le quali potrebbero trovare più economico affidare entrambi gli incarichi allo stesso organo-soggetto. In linea di principio, non sembrano ostare particolari ragioni alla cumulabilità fra le due funzioni, sempreché sussistano i requisiti legali richiesti per ciascuna di esse. A questo riguardo, è però necessario osservare che il preciso profilo professionale tracciato dalle normative (Gdpr e Dlgs 231) preclude automatismi nell'attribuzione all'Odv delle funzioni di Dpo, e viceversa: pertanto, la coincidenza fra Dpo e Odv presuppone che il soggetto designato possieda le competenze giuridiche e delle diverse funzioni in materia di trattamento dei dati e di Modello organizzativo.

L'entrata in vigore del Gdpr ha sollevato anche la questione se, nello svolgimento dei suoi compiti, l'Odv si qualifichi esso stesso come titolare di trattamento di dati o come responsabile del trattamento. Mentre il titolare è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento, il responsabile tratta i dati per conto e su istruzione del titolare (articolo 4, n. 7 e 8 del Gdpr). Le conseguenze di una differente qualificazione non sono trascurabili, poiché da questa dipende l'individuazione della disciplina applicabile, senza considerare che, nel caso in cui l'Odv venisse ritenuto titolare o responsabile del trattamento dei dati, sarebbe assoggettabile ai relativi obblighi e alle (severe) sanzioni previste dal Gdpr.

L'autonomia di poteri di cui l'Odv è munito rende l'organismo indipendente dall'ente-titolare del trattamento; manca, perciò, quel rapporto di preposizione dal titolare che connota il responsabile del trattamento. Non per questo sembra però che l'Odv possa dirsi titolare del trattamento di dati. Esso è infatti un organo che si inserisce, pur conservando tratti di spiccata autonomia, nell'organizzazione dell'impresa; a ben vedere, inoltre, i controlli che "ai fini privacy" potrebbero costituire trattamento, sono in realtà funzionali all'attività che rientra nell'indirizzo stabilito dall'ente-titolare. Quest'ultimo è, in verità, l'unico soggetto in grado di definire la finalità e i mezzi del trattamento, mentre gli scopi dell'operato dell'Odv sono fissati dalla legge.

In definitiva, sembra corretto escludere che l'Odv possa ritenersi titolare o responsabile del trattamento dei dati. Più appropriata è, invece, la qualificazione come parte dell'organizzazione dell'ente-titolare priva dei connotati di entrambe le figure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA